

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1 “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1996, N. 13” DI TIPOLOGIA “4” DEL REGOLAMENTO REGIONALE 11 OTTOBRE 2007, N. 2 “DEFINIZIONE DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1” DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ LA COLOMBIÈRE.

Articolo 1 - ENTE APPALTANTE: Comune di Issogne - Loc. La Place, 26 - 11020 ISSOGNE (TELEFONO 0125/929332 FAX 0125/920621 E-mail: info@comune.issogne.ao.it)

Articolo 2 - OGGETTO DELL’APPALTO: in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27/04/2021 esecutiva, è affidata con contratto d’affitto d’azienda la gestione del complesso aziendale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1¹ di tipologia “4”² del Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2³ di proprietà comunale sito in Località La Colombière, composta da:

- Locale adibito ad uso di pubblico esercizio
- area esterna a servizio dell’attività
- attrezzature elencate all’articolo 6 del capitolato.

Articolo 3 - DURATA DELL’APPALTO: anni sei decorrenti dalla data di stipula del contratto di affitto di azienda. L’amministrazione comunale - d’ora in avanti locatore - con proprio atto amministrativo, da comunicarsi con un preavviso di 30 giorni, ha la facoltà di rinnovare, dopo il sesto anno, per soli ulteriori anni sei sotto tutti i patti e condizioni di cui in appresso; alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di provvedere alla comunicazione. Il gestore ha la facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni anno solare con comunicazione a mezzo raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza sopra menzionata.

Articolo 4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: gara pubblica valutabile in base ai parametri indicati all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: per poter partecipare alla gara pubblica il richiedente deve:

A) possedere uno dei seguenti requisiti professionali per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

a2) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali

imprese, in qualità di dipendente qualificato⁴, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

a3) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

a4) di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l'attività di commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro volontaria o per perdita dei requisiti;

a5) di aver superato l'esame di idoneità o di aver frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione Registro Esercenti il Commercio (REC), anche se non seguito dall'iscrizione al registro stesso.

B) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione;

C) non trovarsi in una di queste condizioni:

c1) essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c2) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c3) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

c4) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

c5) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

c6) essere stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 1595, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero a misura di sicurezza non detentiva.

Il divieto di esercizio dell'attività per i punti da c2 a c6 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società:

- i requisiti di cui al punto 1) devono essere posseduti dal legale rappresentante o dal

delegato

- i requisiti di cui ai punti 2) e 3) devono essere posseduti sia dal legale rappresentante dell'impresa sia dagli altri amministratori o soci come indicato al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159⁵, e successive modificazioni e integrazioni e dall'eventuale delegato.

Articolo 6 - MODALITÀ: Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'articolo 1 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno LUNEDI' 01 AGOSTO 2022 la seguente documentazione:

1. **OFFERTA** in bollo debitamente sottoscritta, indicante, in cifre ed in lettere, la percentuale unica di aumento sul canone di affitto posto a base d'asta di € 6.000,00, I.V.A. esclusa.
L'offerta, incondizionata, dovrà essere chiusa, da sola, in una busta sigillata e controfirmata in maniera visibile sui lembi di chiusura.
2. **DICHIARAZIONE:** una dichiarazione in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità valido, ai sensi del D.P.R. 445/2000⁶, articoli 38⁷, 46⁸ e 47⁹, sottoscritta per esteso da soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza (nel caso di offerta presentata da persona giuridica). Nel caso di partecipazione di soggetti che, nel caso di aggiudicazione costituiranno una società, dovranno allegare, oltre che i documenti di cui al punto c) dell'articolo 5 per ogni socio, una dichiarazione controfirmata da tutti i soci di impegno a costituire una regolare società commerciale entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria e indicante il soggetto delegato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. **COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE**, sottoscritto su ogni foglio per accettazione delle condizioni di appalto e di gestione.

Pena l'esclusione, la documentazione di cui sopra (offerta contenuta nell'apposita busta), e quelli di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere contenuti in un'unica busta, sigillata e controfirmata in maniera visibile sui lembi di chiusura, portante all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Appalto gestione complesso aziendale di pubblico esercizio. NON APRIRE".

L'Ente appaltante mette a disposizione dei modelli di dichiarazione, di offerta e di capitolato speciale, i quali potranno essere ritirati presso l'ufficio di segreteria del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. La documentazione sarà comunque resa disponibile sul sito del Comune di Issogne: www.comune.issogne.ao.it

È comunque ammessa l'utilizzazione di modelli diversi da quelli forniti e autenticati dall'Amministrazione.

La documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, tramite servizio postale o a mano, entro il termine sopra indicato (non farà fede il timbro postale).

Le condizioni contenute nelle dichiarazioni sopra richieste saranno verificate dall'Amministrazione Comunale nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente, prima della stipula del contratto.

A norma di legge verranno esclusi dalla gara i concorrenti i cui pieghi non risultassero pienamente corrispondenti alle prescrizioni di cui sopra e non avessero presentato tutti i

documenti richiesti. L'Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi di legge, la facoltà di richiedere documentazione integrativa qualora la documentazione sopra citata e le informazioni risultassero incomplete, sospendendo, nelle more della risposta, la procedura di gara.

Articolo 7 - PROCEDURA DI GARA: Le offerte verranno valutate, in seduta pubblica, il giorno **MARTEDI' 02 AGOSTO 2022** a partire dalle ore **14.30**.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta ritenuta valida. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la medesima offerta, si applica l'articolo 77¹⁰ del R.D. 23 maggio 1924, n. 827¹¹ (sorteggio).

La pubblica gara si concluderà con un'aggiudicazione provvisoria. Si procederà all'aggiudicazione definitiva con apposito atto amministrativo. L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara, mentre l'Amministrazione sarà impegnata una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, fatto salvo, comunque, l'accertamento in capo all'aggiudicatario di ogni requisito previsto dalla legge. L'offerta rimarrà valida ed impegnativa per il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla data di esperimento dell'incanto.

Ad avvenuta esecutività degli atti di aggiudicazione, sarà sottoscritto con il gestore formale contratto di affitto azienda.

Articolo 8 - CAUZIONE: Il gestore all'atto della firma del contratto di locazione dovrà costituire una cauzione, sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari a n. 6 mensilità del canone di affitto determinato in fase di gara.

La cauzione dovrà essere rivalutata dopo il sesto anno di gestione, qualora vi sia rinnovo del contratto.

Il gestore è tenuto a sua cura e spese, non oltre un mese dalla stipulazione del contratto a stipulare una polizza assicurativa, con beneficiario il locatore, contro incendio, danneggiamenti, acqua condotta, colpa grave, fenomeno elettrico, atti vandalici per le attrezzature e gli immobili di proprietà del locatore oggetto del presente capitolato, per un valore complessivo di € 200.000,00 di cui € 60.000,00 per le attrezzature ed € 140.000,00 per gli immobili; il gestore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile inerente all'attività svolta, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

Articolo 9 - SPESE D'ATTO: tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore.

Articolo 10 - RICHIESTA COPIE: Il capitolato speciale d'appalto nonché il bando di gara potranno essere richiesti, alla Segreteria del Comune all'indirizzo indicato all'articolo 1.

Articolo 11 - CONTROVERSIE: Qualunque controversia dovesse insorgere tra l'affittuario e il locatore circa l'interpretazione ed esecuzione del contratto, ad eccezione di quelle che la legge prevede l'intervento obbligatorio della magistratura, dovrà essere risolta da un mediatore ai sensi dell'articolo 5¹² del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28¹³.

Articolo 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19¹⁴ e successive modificazioni e integrazioni il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale.

Articolo 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi degli articoli 13¹⁵ del D. Lgs.196/2003¹⁶ e successive modificazioni e integrazioni, dell'articolo 13¹⁷ GDPR¹⁸ i dati personali, forniti e raccolti in occasione del contratto in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Segreteria del comune di Arnad. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7¹⁹ e seguenti del D. Lgs. 196/2003¹⁷.


Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale del Comune di Issogne.

Articolo 14 - RINVIO: Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si richiamano le condizioni di cui al capitolato speciale di appalto.

Issogne, li 20/06/2022

PROT. 3657

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to STEVENIN Fabio)



¹Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13

²esercizi nei quali è effettuata la preparazione di alimenti e bevande configurabile come attività di ristorazione tradizionale

³definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1

⁴Riguardo alla circostanza che il soggetto interessato debba essere dipendente qualificato il Ministero per lo Sviluppo economico ha precisato che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi si possono ritenere dipendenti qualificati.

Con riferimento ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi e il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi, il Ministero ha da ultimo ritenuto, con risoluzione n. 31983 del 24 febbraio 2014, di considerare in possesso della qualificazione professionale in questione quei soggetti che hanno prestato al propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, con inquadramento professionale almeno al quarto livello di entrambi i citati contratti.

Il Ministero ha inoltre precisato che, qualora la pratica professionale sia acquisita presso imprese artigiane operanti nel settore alimentare, la qualificazione professionale può considerarsi acquisita soltanto nel caso in cui le mansioni lavorative abbiano riguardato attività di produzione e manipolazione di alimenti.

In particolare, facendo riferimento al personale inquadrato nel Settore Panificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Area Alimentazione Panificazione il Ministero ha sostenuto che la qualificazione professionale poteva essere riconosciuta ove il soggetto fosse inquadrato unicamente nel Gruppo A (specificatamente nei livelli A1super, A1-operaio specializzato, A2-operaio qualificato di Ia categoria, A3-operaio qualificato di IIa categoria).

Per quanto concerne, invece, il Settore Alimentare del contratto collettivo nazionale di lavoro Area Alimentazione Panificazione, non essendo prevista una specifica distinzione del personale a seconda della tipologia di attività lavorativa eseguita ed essendo i lavoratori inquadrati in un'unica classificazione di 6 livelli, il Ministero ha da ultimo sostenuto, con risoluzione n. 19862 del 6 febbraio 2013, che il possesso della qualificazione professionale possa essere riconosciuto solo nel caso in cui sia stata svolta un'attività effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti e solo per quei lavoratori inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale.

⁵Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

⁶ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

⁷ 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

⁸ 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

-
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza a ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - cc) qualità di vivente a carico;
 - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

⁹ 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

¹⁰ Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'articolo 75 o all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

¹¹ Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato

¹² 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione

forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il

contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su

eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1.

In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

¹³ Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

¹⁴ Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

¹⁵ 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5bis L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contratto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

¹⁶ Codice in materia di protezione dei dati personali

¹⁷ Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato:

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

¹⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

¹⁹ 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.